N. ____/__ REG.PROV.CAU. N. 01037/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2024, proposto da

Francesca Daniela Schillaci, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Valenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Conservatorio Statale di Musica "F. Venezze" di Rovigo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Venezia, piazza S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Giovanni Meoni, Giuseppe Filianoti, Raffaele Abete, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Leotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria di merito e del relativo decreto di approvazione degli atti di

concorso, pubblicato in data 2 agosto 2024, del concorso indetto dal Conservatorio "Venezze" di Rovigo per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia ai sensi del decreto MUR n. 180/2023 settore artistico-disciplinare (SAD) CODI/23 CANTO prot. n. 8459/DC3 del 31/10/2023;

- dell'elenco dei candidati ammessi alla seconda prova, prot. n. 9234_DC3 nella parte in cui non contempla parte ricorrente in quanto ritenuta non idonea all'esito dello svolgimento della prima prova;
- di tutti gli atti e i verbali della Commissione, con particolare riferimento ai verbali nn. 15 – 16 - 17, relativi allo svolgimento della prima prova, per mezzo dei quali parte ricorrente è stata ritenuta non idonea;
- di tutti gli atti e i verbali della Commissione, con particolare riferimento al verbale n. 13 contenente una integrazione al verbale 12 relativo ai criteri di valutazione delle prove d'esame;
- di tutti gli atti e i verbali della Commissione, con particolare riferimento al verbale n. 12 contenente l'indicazione dei criteri di valutazione delle prove d'esame;
- di tutti gli atti e i verbali della Commissione, con particolare riferimento al verbale n. 1 contenente l'indicazione dei criteri di valutazione delle prove d'esame;
- ove occorrer possa, del bando per mezzo del quale è stato indetto il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia ai sensi del decreto MUR n. 180/2023 settore artistico-disciplinare (SAD) CODI/23 CANTO;
- di tutti gli atti e i verbali della procedura di concorso, non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Conservatorio Statale di Musica "F. Venezze" di Rovigo, di Giovanni Meoni, di Giuseppe Filianoti e di Raffaele Abete; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2024 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti l'Avvocato Valenti e l'Avvocato dello Stato Brunetti;

Premesso che

- la ricorrente Daniela Francesca Schillaci ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Conservatorio "Francesco Venezze" di Rovigo con bando 31 ottobre 2023 prot. 8459/DC per il reclutamento a tempo indeterminato di tre docenti di prima fascia nel settore artistico-disciplinare (SAD) CODI/23 CANTO, ma è stata esclusa dalla procedura per non avere superato la prima prova, consistente nella simulazione di una lezione inerente alla materia d'insegnamento;
- il Tribunale, con ordinanza n. 2201/2024 assunta all'esito della camera di consiglio del 19 settembre 2024, ha disposto l'acquisizione di una relazione da parte del Presidente della Commissione del concorso sulle modalità di conduzione e di valutazione delle prove d'esame e ha fissato per il prosieguo della trattazione della fase cautelare la camera di consiglio del 31 ottobre 2024;
- l'incombente istruttorio è stato adempiuto;

Ritenuto che, avuto riguardo alle questioni prospettate nel ricorso e alla luce dell'esito dell'istruttoria, le esigenze di parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione dell'udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito, così come consentito dall' art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

Ritenuto, sotto altro profilo, che in considerazione del contenuto degli atti impugnati e del *petitum* del ricorso, nella controversia in esame sussista una pluralità di controinteressati, peraltro nominativamente indicati nella graduatoria impugnata;

Considerato che i controinteressati nei confronti dei quali occorre integrare il contraddittorio vanno individuati in tutti i candidati che, all'esito del concorso,

sono risultati idonei, ancorché non vincitori, trattandosi di soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm.;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che quest'ultima disposizione stabilisce che "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità";

Ritenuto sussistere "circostanze particolari" così da disporre che la notifica avvenga con "modalità diverse" da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (cfr. i menzionati artt. 52 cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ.), in ragione del numero dei controinteressati, nonché dei costi (particolarmente ingenti in rapporto alla tipologia di contenzioso) della integrale pubblicazione del ricorso e dei nominativi dei controinteressati in Gazzetta Ufficiale nei termini previsti dall'art. 150, comma 3, cod. proc. civ.;

Ritenuto, pertanto, al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet istituzionale del Conservatorio di Rovigo "Francesco Venezze", Sezione Amministrazione Trasparente;

Ritenuto, perciò, di autorizzare la notifica per pubblici proclami, secondo le

modalità di seguito precisate:

- la ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, è tenuto a chiedere al Conservatorio di Rovigo "Francesco Venezze" di procedere a tale pubblicazione ed è tenuto a depositare nel fascicolo telematico del ricorso copia della richiesta di pubblicazione formulata al Conservatorio entro il termine perentorio di quindici giorni dalla stessa;
- il Conservatorio di Rovigo "Francesco Venezze" è tenuto a effettuare la pubblicazione entro quindici giorni dalla richiesta del ricorrente ed è altresì tenuta a rilasciare a quest'ultimo un attestato, nel quale confermi l'avvenuta pubblicazione, con la specificazione della data in cui essa è avvenuta; detta pubblicazione dovrà essere corredata da un avviso sintetico che indichi: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; il numero di registro generale del ricorso; l'oggetto del ricorso; l'indicazione dei controinteressati; l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; la segnalazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del Tribunale Amministrativo Regionale competente;
- il ricorso, l'ordinanza e l'avviso sintetico dovranno restare pubblicati sul sito istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente del Conservatorio di Rovigo "Francesco Venezze" sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;
- sulla *home page* del sito del Conservatorio di Rovigo "Francesco Venezze" dovrà essere inserito, se non già presente, un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sarà stata effettuata la pubblicazione disposta con la presente ordinanza;

Ritenuto che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito alla pubblica udienza del giorno 3 aprile 2025;

Ritenuto di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare in ragione dell'esito della stessa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta):

- a) autorizza la notificazione ai controinteressati per pubblici proclami con le modalità e i termini di cui in parte motiva;
- b) fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 aprile 2025;
- c) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente

Massimo Zampicinini, Referendario

Andrea Orlandi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Andrea Orlandi IL PRESIDENTE Ida Raiola

IL SEGRETARIO